

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA CONCIARIA

Il 12 settembre 2017 presso la sede di Confindustria Vicenza si sono incontrati:

- la Sezione Concia di Confindustria Vicenza in persona del Presidente Bernardo Finco e dei Vice Presidenti Mirko Balsemin e Massimo Confente in rappresentanza delle aziende conciarie assistiti da Carlo Frighetto, Franco Beltrame e Maria Giulia Rancan di Confindustria Vicenza;
- Filctem Cgil in persona di Verena Reccardini e di Massimo Andolfo, Femca Cisl in persona di Roberta Zolin e di Giuseppe Rosa e Uiltec Uil in persona di Igor Bonatesta, Zordan Massimo, Frigo Leone e Gilbert Abasimi in rappresentanza dei lavoratori;

di seguito congiuntamente le "Parti".

Premesso che

- Confindustria Vicenza in data 23 maggio 2017 ha formalizzato la disdetta di tutti gli accordi integrativi provinciali di settore;
- le Organizzazioni Sindacali, ribadendo la contrarietà alla citata disdetta ma prendendo atto delle mutate situazioni economiche del settore e dell'evoluzione normativa in materia di contrattazione di secondo livello, hanno fortemente richiesto di ripristinare uno strumento di disciplina dei rapporti sindacali a livello territoriale, recuperando i contenuti normativi delle precedenti contrattazioni e i ruoli di rappresentanza;
- Confindustria Vicenza pur ribadendo che il contenuto economico degli accordi disdettati non risulta congruo con la disomogenea realtà sopraindicata ha recepito l'istanza delle OO.SS di salvaguardare la contrattazione provinciale per il settore;
- negli incontri effettuati si è sviluppato un ampio ed articolato confronto che ha visto le Parti analizzare fra l'altro le dinamiche peculiari di un settore che, rispetto al passato, registra una realtà diversificata e caratterizzata da un marcato divario fra gruppi rivolti ai grandi mercati internazionali e aziende rivolte invece soprattutto al mercato domestico;

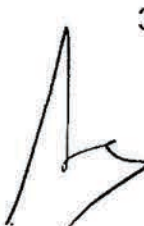
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

1. Il contratto integrativo provinciale per il settore conciario del 19 luglio 2002 nella sua parte normativa, (articoli I, II, III, IV, V, VI con esclusione del punto 3, e X), che si allega, proseguirà la sua efficacia per la durata del presente accordo.
2. Al fine di diffondere, nel settore, il welfare, con riferimento particolare alla previdenza integrativa, viste le intese nazionali al riguardo, ai sensi del vigente art. 16 del CCNL Industria Conciaria, a decorrere dal 1° settembre 2017 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti e somministrati, ai quali si applica il ccnl del settore concia industria, con almeno 12 mesi di anzianità aziendale, anche con più missioni o rapporti in caso di contratti di somministrazione o di contratti a termine, e tenuto conto delle esigenze degli stessi e della propria organizzazione, strumenti di welfare contrattuale per un valore annuo di euro 1.200 (euro milleduecento/00) anche frazionabile a mese, per un valore di 100 euro (euro cento/00), o a giornata, per un valore di 5,5 euro (euro cinque/50), ma comunque non superiore al citato valore annuo, utilizzando come riferimento quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti valori sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali e/o contributivi a carico dell'azienda. Nel caso di corresponsione di buoni pasto gli stessi competeranno in misura intera per le sole giornate di effettivo lavoro superiori a 4 ore e in misura di 3 euro (euro tre/00) per le giornate di effettivo lavoro fino a 4 ore. Per i lavoratori già in forza o in somministrazione alla data del 1° settembre 2017 il termine di 12 mesi di anzianità aziendale è ridotto a 9 mesi.

Il valore degli altri strumenti di welfare è riproporzionato all'orario contrattuale.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le Parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 u.c. c.c..

Sono fatte salve le attuali condizioni aziendali complessivamente di miglior favore o quanto dovesse essere previsto da eventuali contrattazioni aziendali successive al presente accordo.

- 
3. In un'ottica di consolidamento delle Relazioni Sindacali, le O.O.S.S. firmatarie della presente intesa che dovessero ricevere mandato da lavoratori di attivare vertenza nei confronti di aziende del settore contatteranno prioritariamente gli uffici di Confindustria Vicenza per un tentativo di composizione della controversia in sede sindacale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Le Parti esamineranno, confrontando anche esperienze di altri settori, il procedimento per la costituzione di una commissione di conciliazione contrattuale avente i requisiti previsti dagli articoli 409 e seguenti del cpc.
 4. Il presente accordo sarà oggetto di verifica periodica tra le Parti in sede territoriale, di norma semestrale e/o a richiesta di una delle Parti stipulanti, anche al fine di sviluppare ulteriori momenti di confronto sul settore, finalizzato alla progettazione di iniziative comuni. Al riguardo le Organizzazioni Sindacali hanno proposto la costituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi, di sostegno al reddito e di esuberi in relazione al quale la forma giuridica, i criteri di gestione e quelli di alimentazione, aggiuntivi a quanto previsto dal presente accordo, dovranno essere oggetto di approfondimento e verifica.
- 
- 

5. Il presente accordo si applica ai lavoratori in forza presso tutte le aziende e/o unità produttive situate nel territorio della provincia di Vicenza come previsto dal vigente art. 16 CCNL Industria Conciaria.
6. Il presente accordo sarà sottoposto alla consultazione dei lavoratori interessati, in immediata successione rispetto alla data di sottoscrizione dello stesso fermo restando che la sua efficacia è subordinata all'esito positivo della consultazione stessa.

A tal riguardo le risultanze della consultazione verranno comunicate a Confindustria Vicenza dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie entro il 10 ottobre 2017.

7. Il presente accordo decorre dal 1.09.2017 ed avrà durata fino al 31.12.2019. Il contratto si intenderà tacitamente prorogato qualora non venga data da una delle Parti disdetta scritta entro 3 mesi dalla predetta scadenza. In caso di proroga il contratto potrà essere risolto previo recesso da una delle Parti da comunicarsi con il medesimo periodo di preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA VICENZA SEZIONE CONCIA

FILCTEM CGIL

Andolo Nanni ma

FEMCA CISL

UILTEC UIL